



CITTÀ DI BORGARO TORINESE

CAP 10071

www.comune.borgaro-torinese.to.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28

OGGETTO : PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI VALIDATO DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore **20:30** in modalità telematica, convocato con atto del Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **Straordinaria** ed in seduta di **Prima convocazione** il Consiglio Comunale del quale sono componenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
CLAUDIO GAMBINO	CONSIGLIERE	Presente
FABRIZIO CHIANCONE	CONSIGLIERE	Presente
FEDERICA BURDISSO	CONSIGLIERE	Presente
EUGENIO BERTUOL	CONSIGLIERE	Presente
LUIGI SPINELLI	CONSIGLIERE	Assente
FABIANA CESCO	CONSIGLIERE	Presente
PINA FABIANO	CONSIGLIERE	Presente
FRANCESCA GAIDO	CONSIGLIERE	Presente
VIRNA GEMELLI	CONSIGLIERE	Presente
MARCELLA MAURIN	CONSIGLIERE	Presente
PAOLO MASSA	CONSIGLIERE	Presente
GIANCARLO LORENZI	CONSIGLIERE	Presente
CRISTIANA SCIANDRA	CONSIGLIERE	Presente
MARCO GUERRINO LATELLA	CONSIGLIERE	Assente
ALESSANDRO FERRICCHIO	CONSIGLIERE	Presente
ROSANGELA GIGLIO	CONSIGLIERE	Presente
CINZIA TORTOLA	CONSIGLIERE	Presente

Presenti 15 Assenti 2

Assiste all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE BARBERA DOTT. GIOVANNI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **MASSA PAOLO** nella sua qualità di **VICE PRESIDENTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

In applicazione delle misure di semplificazione in materia di organi collegiali ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020 n. 18 e del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 3 del 09.04.2020, il Consiglio Comunale si tiene in videoconferenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 30 in data 22.07.2020 del 2° Settore: "Finanza - Tributi" inerente: "Presenza d'atto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti validato dall'ente territorialmente competente e approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2020";

Riportato il contenuto della proposta nella presente deliberazione:

.....

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Il presente atto è copia conforme all'originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi informatici del Comune

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Borgaro Torinese le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Consorzio di Bacino 16 quale Ente di governo dell'Ambito;

Vista la deliberazione n. 11 del 09/07/2020 con la quale il Consorzio di Bacino 16 ha validato i contenuti del Piano Finanziario anno 2020 del Comune di Borgaro Torinese, procedendo alla verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario;

Considerato che nella predisposizione del Piano Finanziario sono state esaminate le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "linee guida interpretative", rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2018, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all'art. 16 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Ritenuto pertanto di prendere atto dei contenuti del Piano Finanziario predisposto e validato dal Consorzio di Bacino 16, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) e al quale si rimanda per i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €2.478.014,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2020 secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Visto il nuovo regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), che viene sottoposto ad approvazione in questa stessa seduta del Consiglio comunale;

Visto in particolare l'art. 4, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2020 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti (Allegato B) nello stabilire il “benchmark” di riferimento;

Viste in materia le “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013” pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF in data 8 febbraio 2018, aggiornate in data 14/02/2019, che chiariscono le modalità applicative della norma e forniscono un supporto per l'interpretazione della stessa;

Vista la simulazione di calcolo dei fabbisogni standard fornita dal Consorzio di Bacino 16 sulla base dell'allegato 2 delle Linee Guida di cui sopra, da cui risulta per il nostro Comune un importo pari ad € 1.309.455,19;

Considerato tuttavia che tale importo:

- non comprende le voci del Piano Finanziario relative a Costi Comuni e Accantonamenti, nonché interventi di recupero e sanificazioni che il Comune intende gestire autonomamente

Considerato inoltre che le Linee Guida del MEF precisano:

- *ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti, per due ordini di motivi:*

1. come richiamato dalle Linee guida, i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, ma anche quelli calcolati sulle altre funzioni fondamentali degli enti locali, si limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili caratteristiche, ma non possono tener conto “della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare”: dalla diversa capacità o rendimento degli impianti, alla morfologia dei territori, che, per il singolo Comune, possono produrre differenze di costo di rilevante entità;

2. gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate.

- La metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard, dunque, permette di individuare un livello medio e non “ottimale” del costo, potendo considerare soltanto alcune delle caratteristiche territoriali e di fornitura del servizio che incidono sul costo;

Il presente atto è copia conforme all'originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi informatici del Comune

- Analogamente, il riferimento temporale dei fabbisogni standard deve essere aggiornato alle effettive dimensioni previsionali del servizio, cosicché l'ammontare dei rifiuti trattati, la quota di raccolta differenziata e le altre variabili considerate siano coerenti con i costi considerati nel PEF.

In conclusione le Linee guida Mef, alla luce delle specificità dei fabbisogni standard osservano che questi “possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653”.

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2020, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 2.478.014,00;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Il presente atto è copia conforme all'originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi informatici del Comune

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze come segue:

- 47 % a carico delle utenze domestiche;
- 53 % a carico delle utenze non domestiche;

Ritenuto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2020 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) come da allegato C alla presente deliberazione;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato C della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2020, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 02/03/2020 ad oggetto "Disposizioni in materia di Tari per l'anno 2020" con la quale sono state stabilite le scadenze del versamento della Tari per l'anno 2020, successivamente modificate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 17/04/2020 e con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18/06/2020 visto il perdurare dell'emergenza sanitaria Covid19;

Ritenuto di prevedere sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, la non applicazione di sanzioni e interessi per ritardato pagamento, a condizione che il totale dell'importo dovuto sia versato entro il 31/12/2020;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art.12 del nuovo Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita dal Piano Finanziario;

Considerato che con deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020 l'Autorità di Regolazione per Energia

Reti e Ambiente (ARERA) ha disposto che gli Enti Locali debbano attuare misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per l'emergenza Covid-19 applicando riduzioni sulla parte variabile della tariffa in base alle tipologie di attività;

Ritenuto di concedere riduzioni migliorative rispetto a quelle stabilite da Arera alle attività penalizzate dal periodo di chiusura dovuto all'emergenza sanitaria come da Allegato D alla presente deliberazione, a condizione che risultino in regola con i versamenti della Tari per gli anni precedenti;

Ritenuto di applicare le riduzioni di cui ai paragrafi precedenti solo su istanza presentata dai contribuenti secondo le modalità e le tempistiche che saranno rese note tramite il sito istituzionale dell'Ente.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 06/02/2020 con la quale l'Amministrazione riteneva di accordare anche per l'anno 2020 le seguenti agevolazioni alle utenze domestiche:

- Riduzione del 50% della tariffa complessa (parte fissa + parte variabile) applicata ai contribuenti con reddito ISEE pari o inferiore ad €6.000,00;
 - Riduzione del 30% della tariffa complessa (parte fissa + parte variabile) applicata ai contribuenti con reddito ISEE compreso tra € 6.001,00 ed € 10.000,00;
- a condizione che i contribuenti che richiedano di usufruire di tali agevolazioni siano in regola con i versamenti di quanto dovuto ai fini Tari per gli anni precedenti.

Ritenuto di confermare le predette agevolazioni sociali da concedere a seguito di domanda presentata entro la data del 30 novembre 2020;

Stabilito che le riduzioni per le utenze non domestiche previste per la sospensione delle attività durante l'emergenza Covid-19 così come le agevolazioni sociali alle utenze domestiche trovano copertura negli stanziamenti del bilancio comunale;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile

Il presente atto è copia conforme all'originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi informatici del Comune

2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Dato atto che il Decreto legge 18/2020 cosiddetto decreto Cura Italia all'articolo 107 fissa al 31 luglio 2020 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

SI PROPONE

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di prendere atto, ai sensi delle vigenti disposizioni del Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione, così come validato dal Consorzio di Bacino 16, Ente Territorialmente Competente con deliberazione n. 11 del 09/07/2020;
- 3) Di dare atto che nella predisposizione del Piano Finanziario sono state esaminate le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "linee guida interpretative", rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2018 (Allegato B), da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all'art. 16 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;
- 4) Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2020 di cui all'allegato "C" della presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 5) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario pari a € 2.478.014,00;
- 6) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;
- 7) Di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art. 12 del nuovo Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita dal Piano Finanziario;
- 8) Di riconoscere, ai sensi della deliberazione di Arera n. 158/2020 riduzioni sulla parte variabile della tariffa in base alle tipologie di attività soggette a sospensione per emergenza sanitaria Covid 19;

Il presente atto è copia conforme all'originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi informatici del Comune

- 9) Di concedere riduzioni migliorative rispetto a quelle stabilite da Arera alle attività penalizzate dal periodo di chiusura dovuto all'emergenza sanitaria come da Allegato D) alla presente deliberazione, a condizione che risultino in regola con i versamenti della Tari per gli anni precedenti;
- 10) Di stabilire che le riduzioni di cui sopra vengano concesse su istanza del contribuente che compri l'effettiva sospensione delle attività secondo le modalità e le tempistiche che saranno rese note tramite il sito istituzionale dell'Ente;
- 11) Di confermare per l'anno 2020 le seguenti agevolazioni per le utenze domestiche, come disposte con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 06/02/2020:
- Riduzione del 50% della tariffa complessa (parte fissa + parte variabile) applicata ai contribuenti con reddito ISEE pari o inferiore ad €6.000,00;
 - Riduzione del 30% della tariffa complessa (parte fissa + parte variabile) applicata ai contribuenti con reddito ISEE compreso tra € 6.001,00 ed € 10.000,00;
- a condizione che i contribuenti che richiedano di usufruire di tali agevolazioni siano in regola con i versamenti di quanto dovuto ai fini Tari per gli anni precedenti.
- 12) Di dare atto che la copertura del costo delle riduzioni concesse alle utenze non domestiche previste per la sospensione delle attività durante l'emergenza Covid-19 così come le agevolazioni sociali alle utenze domestiche viene garantita da apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, nel modo seguente:
- € 120.000,00 sul capitolo 4720 ad oggetto "agevolazioni Tari per emergenza Covid19;
 - € 12.000,00 sul capitolo 4710.10 ad oggetto "agevolazioni Tari";
- 13) Di confermare le scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020 come già disposte con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 02/03/2020 ad oggetto "Disposizioni in materia di Tari per l'anno 2020" e successivamente modificate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 17/04/2020 e con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18/06/2020 visto il perdurare dell'emergenza sanitaria Covid19;
- 14) Di prevedere sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, la non applicazione di sanzioni e interessi per ritardato pagamento, a condizione che il totale dell'importo dovuto sia versato entro il 31/12/2020;
- 15) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 16) Di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

.....

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 21 – comma 4, del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 3 dell'11 febbraio 2005, esecutiva, da parte dei Responsabili dei Settori competenti:

- in ordine alla regolarità tecnica: *favorevole*
- in ordine alla regolarità contabile: *favorevole*

Dato atto che la documentazione integrale degli interventi è stata attuata per il tramite di opportuni mezzi di registrazione audio e audio-video del programma di videoconferenza impiegato per lo svolgimento della seduta. Essa risulta idoneamente conservata e depositata presso la Segreteria.

La registrazione audio è allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed alla stessa si fa integrale rinvio ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio n. 3 del 09.04.2020.

Il Vice Presidente pone quindi in votazione il provvedimento in forma palese, accertando e proclamando il seguente esito:

Presenti: n. 15

Votanti: n. 14

Astenuti: 1 (Tortola)

Voti contrari: n. nessuno

Voti favorevoli: n. 14

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI PRENDERE ATTO**, ai sensi delle vigenti disposizioni del Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione, così come validato dal Consorzio di Bacino 16, Ente Territorialmente Competente con deliberazione n. 11 del 09/07/2020;
- 3) **DI DARE ATTO** che nella predisposizione del Piano Finanziario sono state esaminate le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "linee guida interpretative", rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2018 (Allegato B), da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all'art. 16 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;
- 4) **DI APPROVARE** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2020 di cui

Il presente atto è copia conforme all'originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi informatici del Comune

all'allegato "C" della presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 5) **DI DARE ATTO** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario pari a € 2.478.014,00;
- 6) **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;
- 7) **DI DARE ATTO** che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art. 12 del nuovo Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita dal Piano Finanziario;
- 8) **DI RICONOSCERE**, ai sensi della deliberazione di Arera n. 158/2020 riduzioni sulla parte variabile della tariffa in base alle tipologie di attività soggette a sospensione per emergenza sanitaria Covid 19;
- 9) **DI CONCEDERE** riduzioni migliorative rispetto a quelle stabilite da Arera alle attività penalizzate dal periodo di chiusura dovuto all'emergenza sanitaria come da Allegato D) alla presente deliberazione, a condizione che risultino in regola con i versamenti della Tari per gli anni precedenti;
- 10) **DI STABILIRE** che le riduzioni di cui sopra vengano concesse su istanza del contribuente che compri l'effettiva sospensione delle attività secondo le modalità e le tempistiche che saranno rese note tramite il sito istituzionale dell'Ente;
- 11) **DI CONFERMARE** per l'anno 2020 le seguenti agevolazioni per le utenze domestiche, come disposte con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 06/02/2020:
 - Riduzione del 50% della tariffa complessa (parte fissa + parte variabile) applicata ai contribuenti con reddito ISEE pari o inferiore ad €6.000,00;
 - Riduzione del 30% della tariffa complessa (parte fissa + parte variabile) applicata ai contribuenti con reddito ISEE compreso tra € 6.001,00 ed € 10.000,00;a condizione che i contribuenti che richiedano di usufruire di tali agevolazioni siano in regola con i versamenti di quanto dovuto ai fini Tari per gli anni precedenti.
- 12) **DI DARE ATTO** che la copertura del costo delle riduzioni concesse alle utenze non domestiche previste per la sospensione delle attività durante l'emergenza Covid-19 così come le agevolazioni sociali alle utenze domestiche viene garantita da apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, nel modo seguente:
 - € 120.000,00 sul capitolo 4720 ad oggetto "agevolazioni Tari per emergenza Covid19;
 - € 12.000,00 sul capitolo 4710.10 ad oggetto "agevolazioni Tari";

- 13) **DI CONFERMARE** le scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020 come già disposte con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 02/03/2020 ad oggetto "Disposizioni in materia di Tari per l'anno 2020" e successivamente modificate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 17/04/2020 e con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18/06/2020 visto il perdurare dell'emergenza sanitaria Covid19;
- 14) **DI PREVEDERE** sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, la non applicazione di sanzioni e interessi per ritardato pagamento, a condizione che il totale dell'importo dovuto sia versato entro il 31/12/2020;
- 15) **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese il cui esito riconosciuto e proclamato dal Vice Presidente è stato:

Presenti n. 15 – Votanti n. 15

Voti favorevoli n. 15 – Voti contrari: nessuno

D I C H I A R A

La presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma di Legge.

VICE PRESIDENTE
F.to PAOLO MASSA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. GIOVANNI BARBERA

	Input dati Ciclo integrato RU <small>Input gestori (G) Input fine territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR</small>	Comune di BORGARO		
		Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	G	295.573	-2.248	293.325
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	G	272.289	0	272.289
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	G	153.047	0	153.047
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	G	673.229	17.084	690.313
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COIEXPTV	G	27.267	0	27.267
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	G	24.082	0	24.082
Fattore di Sharing - b	E	0,30	0,30	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	E	7.225	0	7.225
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - ARCONAI	G	37.470	0	37.470
Fattore di Sharing - b(1+w)	E	0,33	0,33	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+w)ARCONAI	E	12.365	0	12.365
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RCTV	G	379.098	213.280	592.377
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,10	0,10	
Rateizzazione r	E	4,00	4,00	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+y)RCTV/r	E	9.477	5.332	14.809
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	450	181.425	181.874
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	1.411.742	201.592	1.613.334
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	G	249.005	0	249.005
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	6.947	102.536	109.483
Costi generali di gestione - CGG	G	20.546	20.339	40.884
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	0	0	0
Altri costi - COal	G	575	16.323	16.897
Costi comuni - CC	C	28.067	139.198	167.265
Ammortamenti - Amm	G	61.386	0	61.386
Accantonamenti - Acc	G	0	331.532	331.532
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0	0	0
- di cui per crediti	G	0	331.532	331.532
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0	0	0
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0	0	0
Remunerazione del capitale investito netto - R	G	47.246	0	47.246
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic	G	406	0	406
Costi d'uso del capitale - CK	C	109.038	331.532	440.570
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COIEXPTF	G	0	0	0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RCTF	G	-520.203	-72.174	-592.377
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,10	0,10	
Rateizzazione r	E	4,00	4,00	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+y)RCTF/r	E	-13.005	-1.804	-14.809
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	91	22.558	22.649
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	373.196	491.484	864.680
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			0
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa	C	1.784.938	693.076	2.478.014
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	0	5.546	5.546
Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COVEXPTV	facoltativo			0
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR - COSEXPTV	facoltativo			0
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	1.411.742	201.592	1.613.334
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COVEXPTF	facoltativo			0
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	373.196	491.484	864.680
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV)	C	1.784.938	693.076	2.478.014
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCNDTV				
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCNDTV	facoltativo			
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa al netto della componente di rinvio RCNDTV				2.478.014
Grandezze fisico-tecniche				
% rd	G			61,25%
qa-2	G	5.365.029		
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg	G	46,26		
fabbisogno standard €/cent/kg	E			23,82
costo medio settore €/cent/kg	E			0,00
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y1	E	-0,450	-0,450	
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y2	E	-0,300	-0,300	
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - y3	E	-0,150	-0,150	
Totale y	C	-0,900	-0,900	
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,100	0,100	
Verifica del limite di crescita				
rpia	MTR			1,70%
coefficiente di recupero di produttività - Xa	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PGa	E			1,50%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020	facoltativo			
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	C			3,10%
(1+p)	C			103,10%
ΣTa	C			2.478.014
ΣTVa-1	E			924.211
ΣTfa-1	E			1.608.687
ΣTa-1	C			2.532.898
ΣTa/ΣTa-1	C			97,83%
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			2.478.014
delta (ΣTa-ΣTmax)	C			0
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
riclassifica TVa	E			-504.281
riclassifica Tfa	E			504.281
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			0

COMUNE DI BORGARO TORINESE				
Regione	Piemonte			
Cluster [*]	4 Comuni con medio alto livello di benessere e attrazione economica			
Forma di gestione	Consorzio tra Comuni			
Quantità di rifiuti previsti in tonnellate (N) [*]	5.500,73			
	Unità di misura	Coefficiente (A) [**]	Valore del Comune (B)	Componente del fabbisogno
				A
Intercetta		130,45		130,45
Cluster [*]				0
Forme di gestione associata		5,82	Consorzio tra Comuni	5,82
Economie e diseconomie di scale				0,23
Fattori di contesto		18,12		18,12
				A*B
<i>Dotazione provinciale infrastrutture (da TABELLA 1 Linee guida)</i>				
Impianti regionali di incenerimento o co-incenerimento	n.	-1,88	2	-3,76
Impianti regionali di trattamento meccanico biologico	n.	4,17	10	41,7
Discariche	n.	-2,53	14	-35,42
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di compostaggio...		1,04	21,62	22,44
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di in cenerimento e co-incenerimento		-0,13	23,59	-3,0667
Percentuale di tonnellate smaltite in discariche regionali		-0,22	24,77	-5,36
				A*B
<i>Modalità di gestione del servizio</i>				
Presenza della raccolta domiciliare	si/no	14,71	1	14,71
Presenza dei centri di raccolta	si/no	-31,95	1	-31,95
Presenza della raccolta su chiamata	si/no	10,49	1	
				A*B
<i>Contesto domanda/offerta</i>				
Raccolta differenziata dell'anno in corso	%		60,79	82,26
Distanza fra il comune e gli impianti [*]	km	0,18	10,74	1,93
				A/N
COSTO STANDARD UNITARIO [C]	€ per tonn			238,05
COSTO STANDARD COMPLESSIVO [D=N*C]	€			1.309.455,19

[] valori presi da Allegato 3 alle linee guida MEF dell'8/2/2018*

*[**] valori di riferimento da tabella 2.6 DPCM 29/12/2016 all 3 costi 2020*

CONSORZIO DI BACINO 16
DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2020

COMUNE DI BORGARO		UTENZE DOMESTICHE	
	DOM	Superfici Normalizzate	Kg Piano Finanz.
COSTI FISSI	1.388.961	109148	2.418.000,00
COSTI VARIABILI	1.109.053	177880	1.136.460,00
COSTI TOTALI	2.478.014		
% COSTI DOM. A CARICO COMUNE	-	126573	
COSTI DOM. A CARICO COMUNE	-	114213	
PESO UTENZE DOMESTICHE	47%	21849	
PESO UTENZE NON DOMESTICHE	53%	7671	
FISSA	55,24%	557335	
VARIABILE	44,76%		

Famiglie normalizzate	PIANO FINANZIARIO 2020	PIANO FINANZIARI 2020 senza mercati
1187,2	2.478.014,00	2.454.902,00
2728		
2122		
1768,8		
385,7		
102		
8293,7		

Copertura 2020 2.478.014,00

COMPONENTI	MQ	NUCLEI	KA	mq* KA	Quif	TARIFFA PARTE FISSA	GETTITO PARTE FISSA	KB	Cu	Quiv	TARIFFA PARTE VARIABILE	GETTITO PARTE VARIABILE
1	136.435	1.484	0,8	109.148	1.1544	0,9236	126.005,42	0,8	0,45867	137,02690	50,2796	74.614,93
2	189.234	1.705	0,94	177.880	1.1544	1,0852	205.352,47	1,6	0,45867	137,02690	100,5592	171.453,44
3	120.546	1.061	1,05	126.573	1.1544	1,2122	146.121,47	2	0,45867	137,02690	125,6990	133.366,64
4	100.187	804	1,14	114.213	1.1544	1,3161	131.852,67	2,2	0,45867	137,02690	138,2689	111.168,20
5	17.764	133	1,23	21.849	1.1544	1,4200	25.223,56	2,9	0,45867	137,02690	182,2636	24.241,05
6 e più	5.901	30	1,3	7.671	1.1544	1,5008	8.856,08	3,4	0,45867	137,02690	213,6883	6.410,65
	570.067	5.217					643.411,67					521.254,91

TOTALE DOM. 1.164.666,58

CONSORZIO DI BACINO 16
COMUNE DI BORGARO
UTENZE NON DOMESTICHE
DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2020

PARTE FISSA NON DOMESTICHE	712.781,27
PARTE VARIABILE NON DOMESTICHE	577.454,15

CAT.	DESCRIZIONE	MQ	Kc	Superfici normalizzate	Qepf	TARIFFA PARTE FISSA	TOTALE GETTITO FISSA	Kd	Cu	TARIFFA PARTE VARIABILE	Superfici normalizzate	TOTALE GETTITO VARIABILE	TOTALE TARIFFA EURO/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5,822	0,60	3,493,20	2,7662	1,6597	9,662,97	5,20	0,27570	1,4336	30,274,40	8,346,70	3,0934
2	Cinematografi e teatri	604	0,43	259,72	2,7662	1,1895	718,44	3,50	0,27570	0,9650	0,00	0,00	2,1544
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	71,822	0,60	43,093,20	2,7662	1,6597	119,205,38	4,90	0,27570	1,3509	351,927,80	97,027,09	3,0107
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	4,803	0,88	4,226,64	2,7662	2,4343	11,691,83	7,21	0,27570	1,9878	34,629,63	9,547,45	4,4221
5	Stabilimenti balneari	0	0,64	0,00	2,7662	1,7704	0,00	5,22	0,27570	1,4392	0,00	0,00	3,2095
6	Esposizioni ed autosaloni	9,744	0,51	4,969,44	2,7662	1,4108	13,746,58	4,22	0,27570	1,1635	41,119,68	11,336,77	2,5742
7	Alberghi con ristorante	5,412	1,60	8,659,20	2,7662	4,4260	23,953,27	13,10	0,27570	3,6117	70,897,20	19,546,48	8,0376
8	Alberghi senza ristorante	2,167	1,08	2,340,36	2,7662	2,9875	6,473,96	8,88	0,27570	2,4482	19,242,96	5,305,32	5,4358
9	Casa di cura e riposo	4,839	1,00	4,839,00	2,7662	2,7662	13,385,75	8,20	0,27570	2,2608	39,679,80	10,939,79	5,0270
10	Ospedali	0	1,07	0,00	2,7662	2,9599	0,00	8,81	0,27570	2,4289	0,00	0,00	5,3888
11	Uffici, agenzie, studi professionali	13,022	1,52	19,793,44	2,7662	4,2047	54,753,06	12,45	0,27570	3,4325	162,123,90	44,697,83	7,6371
12	Banche ed istituti di credito	2,637	0,61	1,608,57	2,7662	1,6874	4,449,66	5,03	0,27570	1,3868	13,264,11	3,656,94	3,0742
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	9,020	1,35	12,177,00	2,7662	3,7344	33,684,29	9,70	0,27570	2,6743	87,494,00	24,122,24	6,4087
14	Edicola, farmacia, tabaccai, pluritenze	982	1,20	1,178,40	2,7662	3,3195	3,259,72	10,00	0,27570	2,7570	9,820,00	2,707,39	6,0765
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli	518	0,83	429,94	2,7662	2,2960	1,189,31	6,81	0,27570	1,8775	3,527,58	972,56	4,1735
16	Banchi di mercato di beni durevoli	0	1,78	0,00	2,7662	4,9239	0,00	14,58	0,27570	4,0197	0,00	0,00	8,9436
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,561	1,20	1,873,20	2,7662	3,3195	5,181,69	12,00	0,27570	3,3084	18,732,00	5,164,44	6,6279
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, ek	7,873	1,03	8,109,19	2,7662	2,8492	22,431,82	8,48	0,27570	2,3380	66,763,04	18,406,68	5,1872
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	5,869	1,09	6,397,21	2,7662	3,0152	17,696,11	8,95	0,27570	2,4675	52,527,55	14,481,93	5,4827
20	Attività industriali con capannone di produzione	100,871	0,92	92,801,32	2,7662	2,5449	256,709,09	7,53	0,27570	2,0760	759,558,63	209,411,60	4,6210
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	7,786	1,09	8,486,74	2,7662	3,0152	23,476,21	8,00	0,27570	2,2056	62,288,00	17,172,91	5,2208
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,259	5,57	7,012,63	2,7662	15,4079	19,398,49	45,67	0,27570	12,5913	57,496,53	15,852,44	27,9992
23	Mense, birrerie, amburgherie	0	4,85	0,00	2,7662	13,4162	0,00	39,78	0,27570	10,9674	0,00	0,00	24,3836
24	Bar, caffè, pasticceria	1,849	3,96	7,322,04	2,7662	10,9542	20,254,39	32,44	0,27570	8,9438	59,981,56	16,537,02	19,8980
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, ge	4,777	2,30	10,987,10	2,7662	6,3623	30,392,76	19,00	0,27570	5,2383	90,763,00	25,023,51	11,6006
26	Pluritenze alimentari ero miste	1,090	1,80	1,962,00	2,7662	4,9792	5,427,33	15,00	0,27570	4,1355	16,350,00	4,507,72	9,1147
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	406	7,17	2,911,02	2,7662	19,8338	8,052,53	58,76	0,27570	16,2002	23,856,56	6,577,29	36,0340
28	Ipermercati di generi misti	0	2,15	0,00	2,7662	5,9474	0,00	17,63	0,27570	4,8606	0,00	0,00	10,8080
29	Banchi di mercato generi alimentari	150	3,50	525,00	2,7662	9,6818	1,452,27	28,70	0,27570	7,9126	4,305,00	1,186,90	17,5944
30	Discoteche, night club	1,232	1,80	2,217,60	2,7662	4,9792	6,134,37	14,50	0,27570	3,9977	17,864,00	4,925,14	8,9769
		266.115		257.673.16			712.781.27				2.094.488.93	577.454.15	

TOTALE IND 1.290.235,42

TARIFFA RIFIUTI ANNO 2020 - AMBULANTI -

IMPORTO MERCATI	23.112,00																						
FISSA	55,24%																						
VARIABILE	44,76%																						
COSTI FISSI AMBULANTI	12.768,06					x 365																	4.660.341,19
COSTI VARIABILI AMBULANTI	10.343,94					x 365																	3.775.538,81

TARIFFA ANNUALE

CAT.	DESCRIZIONE	MQ SETTIMANALI	MQ ANNUI	KC min	KC max	KC applicato	MQ*KC	Quota unitaria	TARIFFA PARTE FISSA (Euro/mq)	TOTALE GETTITO FISSA	KD min	KD max	KD applicato	Q RIFIUTI NORMALIZZATA (MQ*KD)	Cu-Costo unitario	TARIFFA PARTE VARIABILE (Euro/mq)	TOTALE GETTITO VARIABILE	TOTALE TARIFFA (senza IVA) Euro/mq
16	Banchi di mercato di beni durevoli	2.002	104.104	1,09	1,78	1,78	185.305	11,08	19,7299	2.053.958,60	8,90	14,58	14,58	1.517.836,32	1,096	15,9742	1.662.977,79	35,7041
29	Banchi di mercato generi alimentari	1.292	67.184	3,50	6,92	3,50	235.144	11,08	38,7947	2.606.382,60	28,70	56,78	28,70	1.928.180,80	1,096	31,4444	2.112.561,02	70,2391
	TOTALI	3.294	171.288				420.449			4.660.341,19				3.446.017,12			3.775.538,81	

TARIFFA GIORNALIERA (TARIFFA ANNUALE / 365)

CAT.	DESCRIZIONE	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE TARIFFA 2014/MQ/GIORNO	FISSA X 52	VAR X 52	TOTX52 EURO/MQ/MERCATO	GETTITO PARTE FISSA	GETTITO PARTE VARIABILE	GETTITO TOTALE
16	Banchi di mercato di beni durevoli	0,0541	0,0438	0,0978	2,8108	2,2758	5,09	5.627,28	4.556,10	10.183,39
29	Banchi di mercato generi alimentari	0,1063	0,0861	0,1924	5,5269	4,4798	10,01	7.140,77	5.787,84	12.928,61
	TOTALI							12.768,06	10.343,94	23.112,00

ALLEGATO D)**UTENZE NON DOMESTICHE - RIDUZIONI MIGLIORATIVE**

CATEGORIE	RIDUZIONE % SU DOVUTO 2020
(1) MUSEI, ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, LUOGHI DI CULTO	33,00%
(2) CINEMA E TEATRI	33,00%
(4) CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	33,00%
(6) ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	33,00%
(7) ALBERGHI CON RISTORANTE	33,00%
(8) ALBERGHI SENZA RISTORANTE	33,00%
(13) NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, FERRAMENTA	33,00%
(15) FILATELIE, TENDE E TESSUTI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARI	33,00%
(17) ATT. ARTIGIAN.: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	33,00%
(18) ATT. ARTIGIAN.: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	33,00%
(21) ATT. ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI	33,00%
(22) RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	66,00%
(24) BAR, CAFFE', PASTICCERIE	66,00%
(27) ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	33,00%
(29) BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	33,00%



CITTA' DI BORGARO TORINESE

CITTA' METROPOLITANA di TORINO

C.A.P. 10071

www.comune.borgaro-torinese.to.it

VERBALE N. DEL REVISORE DEI CONTI N. 13

L'anno duemilaventi, il giorno 23 del mese di luglio, il Revisore dei Conti, nella persona del Dott. Oscar Rosso, ha proceduto alla attività di verifica e controllo della proposta di deliberazione:

“Preso d’atto del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti validato dall’Ente Territorialmente Competente e approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2020”

IL REVISORE

Visti

- lo statuto comunale;
- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Preso d’atto del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti validato dall’Ente Territorialmente Competente e approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2020”;

Richiamato

- l’art. 239 del D.Lgs 267/2000 il quale prevede:
 1. al comma 1, lett.b), n. 7 che l’Organo di Revisione esprima un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;
 2. al comma 1-bis, che “...nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell’attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 153, delle variazioni rispetto all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all’organo consiliare le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori....”

Dato atto che:

- l’art. 27, comma 8 della Legge 448/2001, così come modificato dalla Legge N. 296/2006, dispone che il termine previsto per la delibera delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché

l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio a cui il medesimo bilancio di Previsione fa riferimento;

- il D.L. 124/2019 convertito nella legge 157/2019 ha spostato il termine di approvazione dei regolamenti e delle Tariffe TARI al 30 aprile 2020, conformemente a quanto statuito dalle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 e 444 del 31.10.2019, scadenza, peraltro, ulteriormente prorogata al 30 giugno 2020 a causa dell'emergenza sanitaria derivante dal diffondersi del COVID-19 ex art. 107, c.4. del D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia), convertito in L. 13/2020, sebbene limitata all'approvazione delle tariffe;

- il decreto legge n. 18/2020 (recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid – 19" (AS 1766S), nel quale sono confluiti gli altri 3 decreti legge per l'emergenza COVID-19; decreto legge n. 9 (famiglie e imprese); d.l. n. 14 (sanità), d.l. n. 11- (giustizia)), ha disposto che il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato rinviato al 31 luglio 2020 ed il termine per l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno 2019 è stato rinviato al 30 giugno 2020;

Considerato

- che l'Ente deve provvedere ad adottare le tariffe e le riduzioni per la TARI anno 2020;
- che il Regolamento tiene in debita considerazione, nella sostanza, le disposizioni normative vigenti in materia e aderente alle fonti normative istitutive ed alle successive modifiche ed integrazioni;
- che l'adozione delle tariffe Tari anno 2020 entro il termine di approvazione del bilancio previsto per legge, risponde alla vigente normativa, e rispetta i limiti imposti dalla stessa;
- il contenuto della proposta di deliberazione risulta coordinato con il Regolamento nella versione proposta al Consiglio Comunale;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso favorevolmente dal Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Esprime

Per quanto di competenza **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di delibera relativa al "Preso d'atto del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti validato dall'Ente Territorialmente Competente e approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2020";

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Oscar ROSSO

